

STATUTO

Il Giardino dei Raperonzoli APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Il Giardino dei Raperonzoli APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Sgonico e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2 (Carattere associativo)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento dell'attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale riportate nell'art.4.

L'Associazione è una organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica e religiosa. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana ed anche all'estero.

I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. L'associazione può assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori autonomi esperti in campo sociale, educativo, artistico e terapeutico esclusivamente nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire il suo regolare funzionamento o per qualificare e specializzare la sua attività anche ricorrendo ai suoi associati.

ART. 3 (Scopo, finalità)

L'associazione ha come finalità uno sviluppo libero e armonico dell'essere umano che possa sostenerne la salute e l'equilibrio fisico, psichico e spirituale; che lo aiuti a mettere in atto l'autonomia, le capacità di realizzare le proprie mete e di auto-educarsi; le capacità di collaborazione, di cooperazione e di interazione con la realtà che lo circonda.

Individua nelle indicazioni di Rudolf Steiner il fondamento per tale sviluppo e si propone di ispirare la propria attività alla sua opera.

Riconosce nella pedagogia Waldorf e nell'antropologia che ne è a fondamento un approccio all'essere umano efficace per rispondere alle esigenze evolutive nelle diverse età e ai bisogni della persona nei diversi piani dell'esistenza.

Percorre questa quale via privilegiata per coltivare le abilità e intelligenze dell'essere umano in divenire nelle loro componenti cognitive e meta-cognitive, nonché gli aspetti fondanti quali la competenza sociale, l'autonomia, l'autostima, il benessere psico-fisico generale, con attenzione alle necessità di sviluppo nelle diverse fasi evolutive.

Giardino dei Raperonzoli

Felice

Promuove inoltre iniziative per il sostegno del benessere dell'adulto attraverso attività formative, culturali, artistiche ed occasioni conviviali atte a stimolare la crescita personale, per acquisire nuove competenze trasferibili in tutti i campi dell'esperienza.

L'associazione accoglie al suo interno, favorendone l'incontro, coloro che si riconoscono e che sentono affinità con tali impulsi e che desiderano operare o partecipare allo sviluppo della vita sociale e allo sviluppo dell'essere umano secondo gli orientamenti soprascritti.

L'associazione può anche esercitare attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 (attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- progetti educativi per l'infanzia;
- progetti educativi di sostegno in collaborazione con i servizi sociali e altri enti;
- attività pedagogico-artistiche per bambine e bambini;
- attività di pedagogia curativa;
- attività di sostegno per bambine e bambini, per ragazze e ragazzi che presentano varie forme di diversità;
- attività laboratoriali artistico-terapeutici rivolti a bambini e adulti;
- attività di supporto extrascolastico;
- progetti di educazione ambientale e di avvicinamento all'agricoltura per le scuole dell'infanzia e primarie;
- laboratori agricoli, artigianali e artistici per adulti;
- supporto alla genitorialità (colloqui, informazioni, formazione);

Lucrezia

Fabrizio

- escursioni naturalistiche e riconoscimento di piante officinali spontanee;
- preparazione di prodotti dell'orto;
- corsi, conferenze e convegni per adulti;
- l'Associazione potrà promuovere la formazione professionale in ambito pedagogico;
- Attività e ricerca finalizzate alla crescita personale, all'autoconoscenza, alla salute e al benessere psico-fisico della persona nell'ambito di una visione olistica dell'essere umano, purché coerenti con i motivi ispiratori delle attività associative;
- Attività culturali di interesse sociale per favorire l'incontro spontaneo tra soci e con la cittadinanza.

Inoltre l'Associazione potrà:

- 1) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati per gestire strutture finalizzate alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'Associazione, collaborare con essi per lo svolgimento di iniziative culturali e ricreative;
- 2) allestire punti ristoro collegati alle proprie strutture o a quelle date in gestione all'Associazione, eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative;
- 3) accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- 4) effettuare attività commerciali per autofinanziamento in via del tutto marginale, senza scopo di lucro;
- 5) compiere operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari, pertinenti con gli scopi dell'Associazione;

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

benessere

ART. 5

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Possono diventare soci dell'associazione anche altre associazioni che non abbiano scopo di lucro e che ne facciano richiesta. In ogni caso il numero di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Edoardo

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ART. 6 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- perseguire gli scopi sociali nel rispetto dei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Organo di amministrazione e nel rispetto delle indicazioni pedagogiche del Collegio degli educatori;
- comportarsi in modo solidale, moralmente rigoroso e corretto, in buona fede verso gli altri associati e nel rapporto con i non associati.

ART. 7 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso od esclusione.

Miriam Bepko

FABIO

Costituiscono causa di esclusione del socio:

- comportamenti in contrasto o non rispettosi delle disposizioni di legge;
- morosità del pagamento della quota associativa, successiva ad avviso da parte dell'organo di amministrazione;
- qualora egli venga meno al perseguimento degli scopi sociali attraverso la mancata osservanza delle deliberazioni statutarie e degli organi dell'associazione;
- in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'associazione o fomenti dissidi e disordini tra gli associati.

Al presentarsi di una delle cause di esclusione potrà essere avviata la procedura di esclusione tramite avviso scritto (e-mail o lettera) inviato dall'Organo di amministrazione al socio contenente la motivazione ed il termine di 30 giorni per eventuali impugnazioni. In caso di mancata risposta l'Assemblea si riserverà di deliberare l'esclusione alla prima data utile.

In ogni caso la perdita della qualità di socio è deliberata dall'Assemblea dei soci con voto segreto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea
- l'Organo di amministrazione
- il Collegio pedagogico
- L'Organo di Controllo
- Il Revisore Legale dei Conti

ART. 9 (Assemblea)

Ogni associato, dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci, ha diritto di voto all'Assemblea.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione, scritta oppure tramite posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15

M. B. B. B. B.

10/02/17

giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; non provvede alla nomina dei componenti del Collegio pedagogico in quanto organo non elettivo.
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- Approva i regolamenti interni a maggioranza relativa.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che l'adunanza si possa svolgere consentendo ai partecipanti l'adeguata percezione degli eventi assembleari, la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 10 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- partecipa alla redazione del programma culturale dando parere sugli aspetti economici e giuridici di sua competenza.
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

Mariano Berio

FEDERICO

- deliberare l'ammontare della quota associativa annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e possono essere rieleggibili. Almeno un membro del Collegio Pedagogico deve far parte dell'organo amministrativo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo di amministrazione si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che l'adunanza si possa svolgere consentendo ai partecipanti l'adeguata percezione degli eventi assembleari, la discussione e la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Miriam Bergele

Tobias

ART. 12
(Collegio Pedagogico)

Il Collegio Pedagogico è costituito dagli educatori soci, sia essi volontari che lavoratori, che esercitano attività pedagogiche all'interno dell'Associazione.

Esso vigila sulla conformità delle attività pedagogiche svolte nell'associazione ai principi della pedagogia Waldorf, ne regola la progettazione, organizza e gestisce le attività educative.

Il Collegio pedagogico, quale titolare delle attività pedagogiche caratterizzanti, viene consultato ed opera in accordo con l'Organo di amministrazione.

Viene consultato in merito alla costituzione e allo scioglimento dei rapporti di collaborazione professionale nell'ambito delle attività educative e nel caso di operazioni di carattere economico e/o amministrativo che abbiano ripercussioni sulle attività pedagogiche.

Il Collegio agisce in unanimità di intenti e all'interno del Collegio vige parità tra i membri.

Il Collegio pedagogico ha il compito di redigere il programma culturale dell'associazione, sia riguardo le attività pedagogiche caratterizzanti, sia riguardo gli altri aspetti. Si fa promotore di momenti di incontro (almeno uno all'anno) con gli altri soci che lo desiderino, per la stesura del programma.

Il Collegio Pedagogico presenta annualmente all'Assemblea il progetto delle attività pedagogiche.

ART.13
(l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.14
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Miriam Beroppe

19/07/2019

ART. 17
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione previa richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

ART. 20
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento

H. von B. 2020

H. von B. 2020

dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 22
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Union Bergamo

Ta...

4 GEN. 2021

Registrato a Consegna, da F.lli

n. 5 3

200,00 €

1 DUECENTO, 00 €



* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO
Pierangelo PITTANA

[Handwritten signature]